


pensionati ugl news

13 Giugno 2014



**La Legge n.6/2004
che non molti conoscono**

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Sull'esempio di legislazioni di alti paesi con la legge n.6 del 2014 il nostro legislatore ha istituito la figura dell'Amministratore di Sostegno.

Tale norma ha radicalmente rivisto la materia della limitazione relative alla capacità di agire delle persone e ha stabilito, che colui che privo di tutto o in parte di autonomia per un effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto ad esse coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare.

Più che di una riforma, si tratta di una vera e propria rivoluzione industriale come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Costituzionale 9 dicembre 2005 n. 440; Cassazione Civile , del 2009 n. 9628) che ha confinato in uno spazio residuale gli ormai desueti istituti dell'interdizione e nell'inabilitazione.

Prima di tale legge la materia veniva regolata da due istituti (che non sono stati aboliti) che a seconda della gravità della incapacità, venivano individuati nell'interdizione e nell'inabilitazione.

Tali istituti erano e sono più diretti a salvaguardare il patrimonio familiare, (creditori a tutti gli altri interessi economici) che la persona nella sua più alta espressione.

La nuova legge ha una ben più vasta portata sociale perché la parola **interdetto** o **inabilitato** tranne per casi speciali e particolari non sarà più in uso, sostituita con quello di **amministrato**.

Come precedentemente detto anche per i casi più gravi l'amministrato conserverà la sua capacità giuridica senza subire l'umiliazione di perderla come avveniva in precedenza per effetto dell'interdizione o nell'inabilitazione.

La differenza consiste nel fatto che nei casi più gravi il Giudice Tutelare darà più poteri all'Amministratore di Sostegno.

La persona interessata potrà designare l'Amministratore di Sostegno e il Giudice ne ufficializzerà la nomina assegnando l'incarico alla persona incaricata con atto pubblico a tutti gli effetti.

Quando la nomina avviene con ricorso di terzi al Giudice, è talvolta necessario munirsi di patrocinio tecnico con l'ausilio di un avvocato. In tale caso il ricorso può essere presentato a chiunque vi abbia interesse (parenti e, in mancanza conoscenti o servizi sociali) e deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario ha residenza il soggetto da amministrare.

Se occorre un patrocinio di un legale e in presenza di requisiti reddituali, in non abbienti possono beneficiare anche per la presentazione del "ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno" dell'assistenza tecnica di un avvocato con il patrocinio a spese dello Stato.

Cosa fa l'Amministrazione di Sostegno? Garantisce entro i limiti indicati nel provvedimento di nomina del Giudice Tutelare il patrimonio dell'amministrato svolgendo quanto richiesto il di lui stato di salute intervenendo nelle decisioni e nelle scelte di cure, ricoveri e quant'altro per assicurare una tranquilla assistenza.

L'Amministratore di Sostegno dovrà dare al Giudice Tutelare ogni anno il conto della sua gestione e potrà sempre correlarsi con questo per tutti quegli adempimenti speciali e particolari.

Con i suoi pregi e difetti è una buona legge, e può essere d'aiuto, specie quando esistono delle conflittualità tra parenti e figli.

Se dovesse occorrere ci si può ricorrere!

Maria Pia Malizia
Responsabile dell'Ufficio Rapporti con le Famiglie
della Segreteria Nazionale